

LM87 ----- Migrazioni, cittadinanza e pluralismo religioso

Lezione n. 10 - Testimoni di Geova

Origine. È una religione molto conosciuta, ma poco nota, perché poco approfondita nei suoi aspetti. Non è corretto qualificarli giuridicamente come “setta” perché tale termine ha una forte accezione negativa; complessa, ma corretta, la qualificazione come confessione religiosa. Alcuni preferiscono l'uso del termine Movimento o Denominazione (con la maiuscola) per indicare un'unione permanente di individui, vincolati reciprocamente da convinzioni e scopi comuni, in cui il processo aggregativo è una costante della loro stessa identità. A livello organizzativo ogni componente è parte di una “Congregazione”, guidata dai membri più autorevoli, gli “anziani”. L'espressione “Associazione internazionale degli studenti biblici” indica, invece, l'organizzazione dei TdG, la loro struttura legale di riferimento.

E' un movimento millenaristico fondato nel 1872 negli Stati Uniti da C. Russel, che fu il leader indiscusso della setta fino al 1916, anno della sua morte. Il suo successore, J. Rutherford, prese in mano l'organizzazione la ribattezzò nel 1931 col nome che ha ancora oggi e la diffuse in tutto il mondo. La nascita e l'evoluzione dei TdG si inserisce storicamente nei più ampi processi di reviviscenza del cristianesimo, soprattutto di tipo protestante, che ha caratterizzato la storia nord – americana; il punto di riferimento è l'Avventismo. Sono conosciuti molto per la loro opera di evangelizzazione; si basano su un'attenta lettura delle Scritture (Bibbia); essendo cristiani, cercano di seguire in modo più coerente possibile i principi e i precetti contenuti nelle Scritture dal punto di vista della morale, con riscontri molto rilevanti sul piano sociale (attivismo, volontariato).

Riti e credenze. Appartengono, quindi, al novero delle chiese cristiane, anche se non credono nella trinità, ma credono in Gesù Cristo. I Testimoni credono fermamente che il battesimo debba essere amministrato quando la persona è in età della ragione, non praticano il battesimo dell'infante. Questo perché si è dell'idea che una persona diventi TdG dopo lo studio approfondito che spesso richiede anni, della Bibbia, e dopo aver preso una decisione del tutto libera, autonoma e cosciente, non per seguire acriticamente gli insegnamenti della famiglia. È una scelta consapevole. Un'altra realtà, poco conosciuta, è che i TdG sono da tempo neutrali nelle questioni politiche e contrari ad ogni forma di guerra. Ciò ha creato delle difficoltà, ma sono molto sentite dai credenti geovisti. Queste loro idee hanno portato nella storia molti problemi ai TdG, dalle persecuzioni naziste fino ai giorni nostri, basti vedere l'atteggiamento persecutorio che i Russi rivolgono in questi anni ai testimoni.

Per quanto riguarda il rapporto con il cibo, non possono mangiare nessun cibo legato alle celebrazioni come panettoni, torte di compleanno oppure uova di Pasqua. Si possono comprare tranquillamente, però in altri momenti dell'anno, non per celebrare. L'unico vero divieto alimentare è mangiare la carne non debitamente dissanguata. Per i Testimoni il

sangue è sacro e rappresenta la vita. Non nutrono devozione per i santi, perché ritengono che questi ultimi non possono sostituire il ruolo di unico mediatore tra Dio e gli uomini, attribuito a Gesù. Non celebrano festività importanti o compleanni, ritengono che la nascita di Gesù non corrisponda al 25 dicembre (in quanto sconosciuta); il compleanno è considerato elemento di origini pagane; predicano la separazione dal mondo e ritengono che si arriverà alla fine di questo mondo e alla creazione di un nuovo regno, in cui dominerà la pace. All'interno della loro dottrina ritroviamo le condanna all' omosessualità, ai rapporti prematrimoniali, all'adulterio, all'aborto; ripudiano la droga, ma anche l'utilizzo del tabacco. Ritengono, inoltre, che l'evoluzionismo sia incompatibile con la Bibbia

I TdG e il nazismo. I Testimoni di Geova sono stati l'unica religione ad essere perseguitata dai nazisti (per gli ebrei le motivazioni erano legate alla razza, non alla religione). Come tutti coloro che venivano giudicati "incapaci di adattarsi alla naturale disciplina dello Stato nazionalsocialista", furono perseguitati e mandati nei campi di concentramento, che sarebbero poi diventati campi di sterminio, a motivo del loro credo: erano antimilitaristi (contrari alle armi), apolitici, (rifiutavano l'attivismo politico, si rifiutavano di votare, di fare il saluto nazista, di giurare fedeltà alla bandiera). Per tale motivo furono messi al bando in tutta la Germania e poi in tutti i Paesi che vennero a trovarsi sotto il controllo del nazifascismo.

I "triangoli viola": erano i simboli che i nazisti cucirono sulle vesti dei Testimoni di Geova. Nell'immane tragedia dell'olocausto la vicenda dei Testimoni di Geova è quella meno conosciuta tanto che questi ultimi sono stati definiti "i dimenticati dalla Storia". E' stato sottolineato come nel 1937 i Testimoni di Geova furono addirittura "il gruppo più consistente di prigionieri in alcuni dei campi di concentramento costruiti in Germania". I Testimoni erano prigionieri modello, accettavano ordini e obbedivano all'autorità. Molti bambini figli di genitori uccisi o deportati venivano confinati in "istituti di rieducazione nazista" dove vigevano punizioni corporali: lo scopo era indottrinarli all'ideologia nazista.

Gli obiettori che si rifiutavano di giurare fedeltà al Führer venivano impiccati. Molto frequentemente, le SS presentavano una dichiarazione da firmare: se i Testimoni di Geova avessero firmato, abiurando la loro fede, sarebbero stati liberati. Solo pochi firmarono. Nel 1927 furono sottomessi al regime fascista ma, a differenza degli ebrei, ciò non dipese tanto da motivi di odio razziale, piuttosto le loro idee vennero considerate inaccettabili dal punto di vista sociale.

TdG in Italia. Un organo dei TdG ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con d.p.r. del 1986: la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, che ha sede a Roma. Tale decreto è stato ottenuto dopo un processo, con un controllo di legittimità da parte del Consiglio di Stato che non ha effettuato una valutazione su principi dello Statuto (cioè non ha valutato se lo Statuto è in contrasto con l'ordinamento in sé, se

l'ideologia di una data religione sia o meno conforme all'ordinamento, ma se le esternazioni, i riti siano lesivi del buon costume.

Si è tuttavia, ancora in attesa di un'intesa, come prevede l'art.8 Cost., che non è un diritto ma una possibilità. Sino ad oggi, quindi, i TdG rientrano ancora tra le confessioni soggette alla legge 1159 del 1929, legge del periodo fascista dei culti ammessi.

Progetti intesa TdG. Tale confessione ha sottoscritto con lo Stato ben due intese che non sono mai state approvate in Parlamento. In una sentenza del Consiglio di Stato del 1986 il giudice amministrativo aveva dichiarato inammissibile un sindacato sulla compatibilità con l'ordinamento dell'ideologia professata dai TdG, rilevando l'assenza all'interno del testo costituzionale di limitazioni poste alla libertà religiosa, tanto con riferimento alla confessione che in relazione al singolo, con la sola esclusione del limite del buon costume. Sulla scorta di tali considerazioni i TdG hanno ottenuto un primo importante riconoscimento. Se questo è stato il (corretto) orientamento giuridico, diverso e contrastante, invece, l'atteggiamento politico. Nella relazione allegata alla richiesta di intesa si descriveva, infatti, la Congregazione come un'organizzazione che esercita un controllo autoritario sui propri affiliati e che limita indebitamente la libertà. Aspetti dubbi erano l'astensione dell'esercizio il diritto di voto, il rifiuto del servizio militare e il rigetto delle terapie trasfusionali. Nonostante l'Intesa fosse stata approvata, eliminando tutte le parti di frizione, gli interventi in Assemblea parlamentare si sono innanzitutto focalizzati sul rifiuto delle trasfusioni e su quello alla prestazione al servizio militare. Questioni che però l'intesa non affrontava. Il Parlamento non ha, quindi, valutato l'Intesa ma ha esaminato l'ideologia geovista nel complesso e la condotta della Congregazione. Essa, quindi, non ha ottenuto la necessaria approvazione. Nel 2007 sono riprese le trattative, si è giunti a una seconda intesa, sostanzialmente riproponendo quella precedente. Le accuse sono state tre: che perseguitano coloro che rinnegano la fede, che sono contestatori dell'ordine democratico (dal momento che rifiutano le trasfusioni di sangue e i trapianti per sé e per i propri figli) e che non esercitano il diritto di voto. Ancora una volta dunque oggetto della valutazione sono stati i convincimenti religiosi dei Testimoni di Geova e non invece il testo dell'accordo. Nel 2012 il Parlamento ha lasciato cadere l'esame dell'intesa, ripresentato nel 2015 ma anche questo mai approvato.

Rifiuto emotrasfusioni. Come è noto i Testimoni di Geova rifiutano le emotrasfusioni. La risposta religiosa si può individuare nel Concilio Apostolico, riportato negli Atti degli apostoli, dove si può leggere «astenersi dalle carni sacrificate agli idoli e da quelle di animali soffocati, dal mangiare sangue e dall'immoralità». Deve essere, tuttavia, specificato che i TdG rifiutano la trasfusione del c.d. "sangue intero", il sangue autologo, e cioè il prelievo di sacche di sangue da farsi trasfondere di nuovo. Accettano però gli

emoderivati, cioè le frazioni che compongono il sangue. A sostegno della loro tesi riguardo il rifiuto delle emotrasfusioni, che sottolineano non essere un rifiuto a tutte le cure mediche, portano molteplici esempi di casi medici e anche di sentenze in cui è dimostrato che tale rifiuto non comporta la morte del paziente e che anzi questa estrema conseguenza si rilevi maggiormente in casi in cui le suddette trasfusioni sono state operate. Il PBM (Patient Blood Management) indica una strategia diretta a predisporre metodi e strumenti innovativi e più efficaci per garantire l'appropriatezza della gestione, organizzativa e clinica, della risorsa sangue.

Il tema giuridico deve essere correttamente analizzato partendo dal rapporto tra gli artt. 13, 19 e 32 Cost., tra la libertà personale, la libertà religiosa e il diritto alla salute: il rifiuto delle emotrasfusioni è propria espressione della religione geovista. La Costituzione dice che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Così come la repubblica garantisce la libertà personale, vedi il principio dell'*habeas corpus*. La nostra carta costituzionale quindi tutela la libertà personale anche e soprattutto nei confronti della materia 'salute', che è sì un diritto fondamentale, ma non può essere imposta, se non quando lo dice la legge (TSO, epidemia pubblica...) a tutela della volontà della persona umana.

Se passiamo sul piano tutelare religioso, ritorniamo sul 19 Cost., che afferma che ogni persona può professare liberamente la propria religione; e il rifiuto delle emotrasfusioni è proprio espressione della religione geovista. Quindi doppia copertura: sia dall'art. 32 che dall'art.19. A sostegno di tale tesi si è recentemente espressa anche una sentenza della Corte Europea, 12998/2019. Nel caso *de quo* la Cassazione si era pronunciata su un Testimone che richiedeva un amministratore di sostegno nell'ipotesi in cui non fosse stato più cosciente durante la malattia; dopo le risposte negative delle Corti di primo e secondo grado, la Cassazione ha affermato che la persona deve essere presa in considerazione circa tutte le decisioni che prende, a tutela delle libertà a lei garantite.

Sotto il profilo penale, la Corte è sempre stata ferma nel dire che il medico che rispetta le volontà del paziente non ha responsabilità penale; però nel caso di specie della sentenza Volterrani, essa afferma un principio importante, e cioè che nel caso di dissenso espresso non può intervenire sul paziente, in quanto si sconfinerebbe nella "violenza privata". Quello su cui si fondano le sentenze e le idee dei TdG è che la tutela alla salute è sacra, e non si parla solo di salute fisica, ma un individuo è in salute anche rispetto alla propria mente, alle proprie idee, e se si va contro la coscienza di una persona, per quanto irrazionale sia, non è propriamente corretto e ideale per la salute della persona.

In una recente sentenza della Corte Cassazione (sent. n. 29469/2020) è stato chiarito che il rifiuto dei Testimoni di Geova alle emotrasfusioni "non costituisce una mera autodeterminazione sanitaria, ma una vera e propria forma di obiezione di coscienza, radicata in ragioni religiose" dato che "se un Testimone di Geova accettasse volontariamente una trasfusione di sangue, ciò equivarrebbe ad un atto di abiura della propria fede", e che,

“non si tratta, quindi, di rispettare solo il corpo della persona nella sua fisicità, ma di rispettare la persona umana nella sua interezza, ossia nei suoi valori morali, etici e religiosi”.

Con la **legge 219 del 2017** (legge sul consenso informato e sulle DAT, Dichiarazioni anticipate di trattamento) il legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di scelte di fine vita, rafforzando nella sua massima espressione il principio di autodeterminazione terapeutica del paziente. In virtù di tale principio il paziente, coadiuvato dal medico, compie un percorso che potrebbe condurre sino al rifiuto di intraprendere un trattamento medico o alla sua sospensione, anche se vitale. Il consenso informato del paziente rappresenta, dunque, l'ago della bilancia rispetto agli obblighi del medico: i confini della posizione di garanzia di quest'ultimo, infatti, si determinano in relazione alla volontà del paziente, che ha un limite insuperabile, e il presupposto necessario dell'esercizio, o dell'inattività del sanitario. Nell'ottica di un' "alleanza terapeutica", il medico si fa garante delle scelte di fine vita del paziente. In tal senso l'art. 1 della legge prevede che il sanitario sia esente da responsabilità civile o penale, se agisce nel rispetto della volontà del paziente. Se un paziente va in ospedale, e viene informato circa una terapia da eseguire con annesse modalità, ha il diritto di darne il consenso o il dissenso. Nel caso in cui il paziente non è cosciente la legge dice che il medico non ne risponde.

In base all'art. 4 le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie. Con le DAT il soggetto esprime un suo dissenso circa ricevimento di una data terapia; in tal caso il medico non potrà che rispettare tale volontà.

Trattamenti sanitari e minori. Il minore non può ovviamente presentare e quindi firmare una DAT che abbia lo stesso valore di quella di un maggiorenne. La direttiva però valorizza quella che può essere la maturità del minore, a tutelarne la dignità. Ciò significa che per il minore decide il genitore, ma ci saranno casi in cui il minore possiede un grado di maturità tale da poter decidere per sé, a dispetto della decisione dei genitori, ovviamente dopo stretta valutazione. In caso di contrasto fra medico e genitori non decide il Tribunale per i minorenni, ma il giudice tutelare, con conseguenze differenti. Questo perché v'è una distinzione ben precisa del modo in cui i due tribunali agiscono. Uno dei casi più emblematici è quello di due genitori Testimoni, che avevano messo al mondo (sin dal concepimento e in piena coscienza) una bambina con la malattia della "spina bifida"; la vita per i TdG è sacra, per questo motivo la bimba nasce e viene seguita dai genitori per le cure mediche; prima di affrontare una delle tante operazioni (non di urgenza, ma di elezione, quindi programmata), il medico responsabile di quella operazione chiede al Tribunale dei

minorenni l'autorizzazione per la trasfusione, inconsapevole che si sarebbero innescati dei meccanismi tanto complessi. Quando i genitori si presentarono davanti al giudice, certi che rifiutare le emotrasfusioni fosse per loro tanto un diritto quanto una "formalità", dopo poco si son visti prelevare la minore per mandarla in una casa-famiglia. In questa bagarre giudiziaria è stata utile la figura dell' ass. sociale, che in maniera tempestiva ha "aggiustato le cose", permettendo alla piccola le giuste cure a lei riservate, lasciando anche la possibilità ai genitori di stare con la figlia durante le suddette.

In maniera simile, si è verificato il caso con una minore di 13 anni molto "sveglia" che ha rifiutato personalmente le emotrasfusioni. Anche in tale ipotesi è stata adottata la procedura, con provvedimento urgente del Presidente, di abbandono. E' stato tuttavia dimostrato da due dottori, consulenti di parte, che il caso, se trattato con l'alternativa alle emotrasfusioni avrebbe ottenuto gli stessi risultati; inoltre vedere questa credenza, ed il relativo rifiuto della terapia, come qualcosa di pericoloso, è illegittimo, e la minore ha il diritto di crescere e stare con la famiglia, anzi è un suo diritto scegliere con chi condividere e creare le proprie radici familiari.

Affidamento minori e TdG. Queste situazioni coinvolgono spesso gli assistenti sociali, ponendo quasi sempre le stesse accuse: setta religiosamente pericolosa, costrizione a partecipare ai riti religiosi, divieto di partecipare alle feste, questione trasfusioni... in risposta a ciò si afferma la tutela per le minoranze, che in quanto tali vanno non represses, bensì ascoltate. Anche la Cassazione ha affermato che, sebbene non ci sia accordo tra i genitori circa la religione da far conoscere, non c'è pericolo per il minore; anche qui possiamo citare il caso di una sentenza, in cui i genitori non credevano nella stessa fede, ma erano comunque bravi genitori. In tale caso la Cassazione ha affermato che ciò non può rappresentare un pregiudizio, e che la Corte può esprimersi solo nel caso in cui ci siano condotte accertate, comportamenti pregiudizievoli. Ciò è stato confermato in un'altra sentenza in cui si afferma che il pregiudizio non può semplicemente essere individuato, ma deve assolutamente essere accertato con condotte e atti certi, va detto e va provato. Inoltre, la corte afferma che siamo contestualizzati in una società multietnica e multiculturale, e che è inadatto quanto impossibile imporre un'omologazione.

La giurisprudenza è stata più volte chiamata risolvere questioni attinenti all'educazione religiosa di minori, in ipotesi, ovviamente, di conflitto genitoriale. Di massima non ha considerato il credo religioso dei genitori come criterio rilevante per la scelta del genitore affidatario, così come le idee politiche o il mutamento di fede religiosa ed ha posto in evidenza che le decisioni relative all'educazione religiosa del minore devono essere adottate, preferibilmente, di comune accordo da entrambi i genitori e solo in ipotesi di contrasto insanabile si debba ricorrere all' intervento del giudice in alcune pronunce. Nonostante ciò emerge, tuttavia, una non condivisibile ostilità di principio nei confronti dei

TdG, definita una “religione notoriamente integralista, intransigente fino al fanatismo e scarsamente permeata nel tessuto sociale del nostro Paese”.

A favore dei TdG si è indirizzata una recente sentenza del 2020 del Tribunale di Cagliari, che ha rigettato la richiesta di affidamento esclusivo del figlio, presentata da una madre esclusivamente per motivi religiosi. La donna, infatti, riteneva che il marito non fosse più idoneo come genitore per il solo fatto che si era avvicinato alla religione dei Testimoni; i giudici non hanno, tuttavia, ravvisato alcun pregiudizio per il minore dal cambiamento religioso maturato dal padre affermando che ciò non comporta alcuna prognosi negativa in ordine alla sua idoneità genitoriale. La madre non era stata in grado di fornire alcuno specifico episodio che dimostrasse come l'affidamento al padre costituisse un pregiudizio per il minore, nemmeno quando accompagnava il padre alle riunioni religiose.

Disassociazione. Uno dei motivi per cui i TdG vengono connotati come ‘setta’, e quindi in senso dispregiativo, è la problematica della disassociazione e la dissociazione. Con questi termini si definisce il momento in cui un Testimone esce dal movimento religioso, sia per propria scelta che ‘sotto richiesta’. La dissociazione risponde al primo caso, e cioè avviene nel momento in cui un Testimone decide che non vuole più appartenere alla religione in questione, ed è più facile uscirne che entrarne a far parte. Se questa uscita è legata ad una condotta giudicata “riprovevole”, si parla allora di disassociazione, e cioè quando un Testimone decide di andare contro i principi morali da lui precedentemente riconosciuti e accettati della confessione, e ne ammette il peccato. Possono infatti verificarsi casi in cui il soggetto riconosce sì la sua inadempienza ma se ne pente. In questo caso subentrano dei Pastori della Congregazione che, in base a dei documenti e a un colloquio con la persona “peccatrice”, valutano se sia il caso di espellerlo o se c’è la possibilità che con un dato percorso possa riabilitarsi. Lo scopo di questa pratica è, secondo i Testimoni, quello di rieducare, recuperare il fedele, facendogli rendere conto dell’errore commesso. Il che vorrà dire che qualora il soggetto espulso lo ritenga opportuno e se la senta, può contattare un Pastore per chiedere di essere reintegrato.

In entrambi i casi viene comunicato alla comunità, non il motivo, ma l’atto di uscita; questo per tutelare soprattutto l’integrità della comunità, che può eventualmente difendersi in caso di attacchi da esterni. In una sentenza portata in Cassazione, un soggetto geovista fuoriuscito dalla comunità accusava la stessa di averlo sottoposto ad ostracismo; questo perché a livello comunitario, chi decide o chi viene fatto uscire non ha più modo né possibilità di avere rapporti sociali con gli altri Testimoni, proprio perché in entrambi i casi la persona ha rifiutato la fede. Il soggetto lamentava che l’ostracismo, che era derivato dall’annuncio, aveva generato condotte illegittime discriminatorie e perciò punibili con conseguenze pregiudizievoli, lesive della sua libertà di dimettersi dall’associazione

religiosa, pur senza violare i precetti dei TdG e, anzi, dichiarando di voler restare nella comunità. Per la Cassazione, invece, legittimamente e in autonomia la Congregazione, annunciando formalmente la perdita dello *status* di fedele aveva assunto comportamenti consequenziali che “sia pure riprovevoli sul piano etico-sociale, almeno secondo la *communis opinio*”, non erano ascrivibili a quelli sanzionabili secondo la legge n. 205 del 1993 che reca “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

.....

Il testo delle sentenze qui sotto elencate è al seguente link: <https://watchtower.sharefile.com/d-s3377d8e9d11e416dbc759d155c1d4b0f>

Sentenze in materia di affidamento minorile

- Cassazione Civ. Sez I n. 21916, 30-08-2019, parere del PM e massima
- Corte Appello di Napoli n. 3969/2018 del 21/08/2018
- Tribunale di Pesaro n. 8519/2020 del 09/07/2020
- Tribunale di Cagliari n. 494/2020 del 26/02/2020

Sentenze in materia di rifiuto di trattamenti sanitari

- Corte Costituzionale n. 438/2008 ([Bioetica e cura - La libertà: tra senso comune costituzionale e scienza - Mimesis Edizioni \(openedition.org\)](#))
- Cassazione n. 23676/2008 (in presenza di una manifestazione di volontà anche espressa in forma scritta purché articolata, puntuale ed inequivoca, il dissenso in essa contenuto doveva ritenersi pienamente valido e operante)
- Cassazione n. 14158/17 (relativa a un paziente incosciente in seguito a un incidente sul lavoro e al potere di rifiutare le emotrasfusioni da parte del suo amministratore di sostegno secondo le volontà precedente espresse a mezzo DAT)
- Cass. n. 28985/2019 ([Consenso informato e responsabilità medica \(laleggepertutti.it\)](#))
- Cassazione Civile n. 12998/19 (relativa al diritto di un paziente con emorragie conseguenti a un'invalidante malattia cronica di vedersi nominato un amministratore di sostegno con il potere di rifiutare le emotrasfusioni a protezione del rispetto della volontà del paziente espressa anche a mezzo DAT in previsione del futuro, ma probabile, pericolo di vita)
- Corte Cassazione sent. n. 515/2020 (relativa a un sinistro stradale mortale, in cui il risarcimento danni della vittima era stato ridotto in appello del 50% perché il paziente, in stato di incoscienza, aveva rifiutato a mezzo DAT le trasfusioni di sangue)
- Corte Cassazione sent. n. 29469/2020 (non ha senso contrapporre all'esercizio del diritto di rifiuto delle emotrasfusioni, quale espressione di libertà religiosa, la garanzia della vita o salute del paziente)
- CEDU - TdG MOSCA c. RUSSIA, 10 giugno 2010
- Corte Cassazione pen. Sez. I, sent. n. 3122/2002 (sentenza Volterrani, manca il testo nella cartella condivisa)
- Corte Cassazione Sez. Unite penali, sent. n. 2437/2009
- Tribunale Penale Tivoli n. 1179/2020 del 9/12/2020
- Tribunale Penale Termini Imerese n. 465/18 del 8/6/2018 (confermata dalla Corte di Appello di Palermo)
- Corte Appello CATANZARO n. 44/2018 (revoca monitoraggio assistenti sociali)

ATTENZIONE: BREVE RIEPILOGO sulle norme italiane per le minoranze religiose

Legge sui culti ammessi. In Italia le relazioni con le confessioni religiose “acattoliche” sono disciplinate ancora da una legge del periodo fascista, la n. 1159 del 1929, il cui art. 1 afferma che “sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’esercizio, anche pubblico di tali culti è libero”. Tali norme servivano a bilanciare la posizione di favor legislativo in cui si era venuta a trovare la chiesa Cattolica, sempre nel 1929, con la stipulazione dei Patti Lateranensi. Le norme di attuazione della legge sui culti ammessi, ancora oggi in vigore ed emanate con il regio decreto 289 del 1930, stabiliscono diverse limitazioni alla libertà religiosa, sottoponendo le confessioni acattoliche a un’imponente mole di controlli e autorizzazioni, per l’attività degli enti, con poteri d’ispezione e di nomina di un commissario governativo, e per l’approvazione della nomina dei ministri di culto. Particolarmente restrittive sono le condizioni richieste per l’apertura di un «tempio od oratorio», per cui è necessaria un’apposita richiesta di un ministro di culto approvato, e la prova che il luogo di culto è necessario «per soddisfare effettivi bisogni di importanti nuclei di fedeli».

Dal 1932, inoltre, la competenza in materia di culti è passata dal Ministero della Giustizia al Ministero dell’Interno, e ciò ha contribuito ad accentuare una mentalità e una prassi di carattere poliziesco nei confronti degli acattolici, anche sulla base del testo unico di pubblica sicurezza del 1931. Naturalmente un cenno a parte merita la persecuzione degli ebrei con le leggi razziali del 1938, che si fondava essenzialmente sull’elemento della razza e che toccava anche la questione della libertà religiosa. In primo luogo perché, com’è stato ben rilevato a proposito dell’ebraismo, la discriminazione «basata sulla discendenza razziale è immediatamente collegata a quella fondata sull’appartenenza religiosa». In secondo luogo perché, con tale legislazione, il regime fascista ha inflitto un profondo *vulnus* al principio di eguaglianza dei cittadini a prescindere dalla loro religione, consacrato sin dal 1848, e ribadito nella legge sui culti ammessi del 1929.

Art. 8, I comma Cost.: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere dinanzi alla legge”. L’art. 8 si pone, per il suo primo comma, come la regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano, dal momento che sottolinea che il fenomeno religioso è rilevante come tale, senza che si possano discriminare gradi diversi di libertà per le differenti confessioni. Esso costituisce la base per il riconoscimento di un pluralismo confessionale, aperto, diretto alla realizzazione dell’uguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. Ciò comporta che i pubblici poteri: 1. si devono astenere dal favorire, propagandare o biasimare i valori di una determinata dottrina confessionale; 2. il diritto alla parità delle chance di tutte le confessioni. Esiste, comunque la possibilità di un regime giuridico parzialmente differenziato (che tenga conto ad es. del dato numerico per concedere l’apertura dei luoghi di culto, dei finanziamenti, etc.).

Art. 8, II comma: “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano”. Uno dei punti più complessi dell'art. 8 è la definizione del concetto di “confessioni religiose”, sintagma con il quale si indicano gli aggregati sociali che costituiscono espressione, o meglio, le manifestazioni del diritto fondamentale di professare liberamente la propria religione in forma associata. Si distinguono essenzialmente tre teorie: 1. alcuni hanno tentato di porre l'accento sull'elemento quantitativo, nel senso che si avrebbe confessione soltanto in presenza di un certo numero di aderenti; ma tale definizione non aiuta (Gesù aveva soltanto 12 apostoli!); 2. altri, ancora, hanno tentato di sottolineare la necessità di un elemento progettuale del gruppo, nel senso che si può avere una confessione quando abbiamo delle comunità sociali stabili o dotate di una normazione propria, di un'originale concezione del mondo, basata sull'esistenza di un Essere trascendente e in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del Divino, nell'immanenza (ma alcune religioni, come il buddismo, non credono in un Essere trascendente); 3. altri, ancora, hanno sottolineato l'importanza dell'elemento psicologico, dell'auto-qualificazione, nel senso che saranno le stesse formazioni sociali religiose a qualificarsi come confessione e a rendersi conseguenzialmente autonome. La nostra giurisprudenza costituzionale, senza adottare rigidamente nessuno di tali criteri, ha stabilito che per l'accertamento del carattere religioso di un'organizzazione non basta l'autoqualificazione come confessione religiosa ma occorre tenere presenti altri elementi: 1. precedenti riconoscimenti pubblici; 2. esistenza di uno Statuto che esprima caratteri dell'organizzazione; 3. la comune considerazione (cfr. Corte costituzionale sent. 195/ 1993). Il secondo comma innanzitutto chiarisce la possibilità per le confessioni acattoliche di organizzarsi secondo uno Statuto. “Possibilità” e non “obbligo”. Lo Statuto è però necessario per poter avviare le trattative di un'intesa con lo Stato. Stabilisce inoltre, i limiti che una confessione religiosa non potrà mai valicare nelle proprie norme: il rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Tale parte della norma deve correttamente essere posta in relazione alla prima parte dell'art.7 Cost. che riconosce alla Chiesa Cattolica i caratteri dell'indipendenza e della sovranità.

Art. 8, III cm: “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Il terzo comma dell'art. 8 è una norma sulle fonti e contiene una riserva di legge in materia di rapporti Stato - confessioni acattoliche. Tale norma attribuisce alle confessioni il diritto di chiedere di arrivare ad un'Intesa; di fronte a tale richiesta il governo ha l'obbligo di avviare le trattative. Tali Intese entrano nel nostro ordinamento attraverso una legge di approvazione (anch'essa, come la legge di esecuzione del concordato, è una legge a forza passiva rinforzata = per la sua modifica successiva è necessario raggiungere un preventivo accordo con la confessione acattolica). Rapporti artt. 7-8 Cost. Dalla lettura combinata delle due norme emerge: 1. che la Chiesa Cattolica è un “ordinamento primario”, che non è quindi soggetto a quello dello Stato; di conseguenza i

rapporti bilaterali Stato - Chiesa si pongono in un ordinamento esterno, superiore ad entrambi, quello internazionale; 2. che le confessioni acattoliche sono “ordinamenti derivati” perché devono rispettare i principi dello Stato italiano e che i loro rapporti non sono di diritto internazionale ma di diritto interno italiano.

Gli obiettivi perseguiti dalle confessioni acattoliche attraverso l'Intesa sono sostanzialmente due: sottrarsi alla odiosa legislazione fascista e ottenere la possibilità di accesso al sistema di finanziamento dell'8 per mille. Le intese finora intervenute danno atto della autonomia e della indipendenza degli ordinamenti religiosi diversi da quello cattolico. Ciascuna intesa contiene disposizioni dirette a disciplinare i rapporti tra lo Stato e quella confessione religiosa che ha stipulato l'intesa. Si tratta, pertanto, di norme specifiche, spesso finalizzate a tutelare aspetti particolari, peculiari della confessione interessata. Si possono tuttavia individuare alcuni elementi ricorrenti: quasi tutte le intese recano disposizioni per l'assistenza individuale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, per l'insegnamento della religione nelle scuole, per il matrimonio, per il riconoscimento di enti con fini di culto, istruzione e beneficenza, per il regime degli edifici di culto e per i rapporti finanziari con lo Stato nella ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF e, infine, per le festività.